



FOCUS: L'ASSISTENTE SESSUALE

di Margherita Lidia Casa

Quello dell'affettività e della sessualità nelle persone disabili è un tema di cui in Italia non si parla molto e, qualora lo si prenda in considerazione, si tende a farlo in modo piuttosto generale inserendo il discorso della sessualità in una più ampia sfera psico-affettiva, senza mai dare risposte concrete su come, per esempio, una famiglia si debba comportare davanti ai bisogni sessuali (legittimi) della persona disabile, uomo o donna che sia. In alcuni Paesi europei, tra cui Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Paesi Scandinavi, esiste l'assistente sessuale, figura professionale altamente specializzata, ai più sconosciuta in Italia, che permette di far vivere ai disabili esperienze affettive, sessuali e autoerotiche. Questo operatore, formato dal punto di vista teorico e psicocorporeo, lavora con la persona portatrice di disabilità di tipo fisico e/o psichico facendole sperimentare il contatto fisico e l'esperienza sensoriale, dando suggerimenti sull'attività autoerotica. Questo specialista si propone infatti di far conoscere al disabile il proprio corpo attraverso la relazione con gli altri. Ma in cosa consiste a livello pratico l'attività svolta dall'assistente sessuale? Si tratta di guidare la persona alla scoperta del corpo e della sessualità in senso ampio, quindi non necessariamente diretto ad una sessualità genitale. Attraverso carezze, massaggi e giochi si propone alla persona un'affettività di cui spesso il disabile denuncia la mancanza. È una vera e propria terapia quella proposta da questo operatore che, prima di iniziare a prendersi carico della persona, deve conoscerla in modo piuttosto approfondito valutando caso per caso se è possibile che possa intraprendere questo tipo di percorso, per evitare che sviluppi un interesse ossessivo verso chi gli dà attenzione. "La persona disabile deve essere preparata a livello psicologico, fisico, emotivo e sentimentale su cosa si potrà aspettare e cosa non si deve aspettare dal terapeuta", queste sono le parole di Debora de Angelis, una ragazza romana che ha deciso di svolgere la professione dell'assistente sessuale, rompendo il tabù, senza però essere tutelata dal punto di vista legale/professionale, per il semplice motivo che in Italia l'assistente sessuale è una figura professionale che non esiste. Soltanto negli ultimi tempi si inizia a parlare del tema e Max Ulivieri, blogger, web designer e social media manager, portatore di un grave handicap fisico -distrofia muscolare- sta portando avanti questa battaglia di riconoscimento del diritto dell'esercizio della sessualità e dell'affettività nel mondo della disabilità. Lui stesso si chiede: "Perché dovrebbe essere un problema riconoscere la figura del terapeuta sessuale? Io mi preoccupo solo che chi voglia farlo sia al riparo da problemi legali o da eventuali denunce", infatti afferma: "con il comitato promotore Assistenza sessuale stiamo cercando di fare una cosa in più rispetto agli altri Paesi dove la figura esiste, ma non è inquadrata se non nella prostituzione. Io invece vorrei fosse riconosciuta come una professione a sé, slegata da altri contesti". La sessualità è una necessità vitale di cui tutte le persone devono poter godere e sicuramente il percorso che porterà al riconoscimento di questa professione è ancora lungo e non facile e richiede prima di tutto un cambiamento di tipo culturale e sociale.

AMORE E DISABILITÀ

di Cavaliere Raffaella

Molto spesso quando si parla di persone disabili, si fa riferimento a "qualcuno diverso da noi" con abitudini, attitudini e capacità pratiche o intellettive divergenti o inferiori a causa dell'handicap fisico, cognitivo, psichico, sensoriale o mentale di cui è portatore. Una cosa che tutti noi dobbiamo tenere a mente è che una persona disabile seppur "diversa" in quanto a capacità, abilità e competenze differenti è pur sempre una persona, che ha bisogno delle nostre stesse attenzioni e che è in grado di donare affetto ed amore alle persone che la circondano. A proposito "dell'amore" vissuto da queste persone ci sono pareri e opinioni contrastanti, ma si può sostenere che nella maggior parte dei casi le persone disabili, soprattutto quelle affette da handicap gravi, non riescono a vivere pienamente questo sentimento. Non mancano testimonianze di persone che nonostante problemi fisici e insicurezze, sono riuscite a costruire e vivere relazioni amorose soddisfacenti o veri e propri matrimoni, ma purtroppo questi esempi non rappresentano la maggioranza. Vivere l'esperienza della sessualità è un diritto di tutti e pertanto è importante lottare affinché le persone con disabilità vedano riconosciuto questo loro diritto, in quanto tutti gli esseri umani hanno un costante desiderio di affetto, di contatto ed attenzioni di vario genere. Spesso però i bisogni sessuali dei disabili non vengono presi in considerazione o addirittura vengono nas-

costi e mascherati dai familiari stessi in quanto ritengono i propri figli "eterni bambini" o si sentono loro stessi incapaci di sostenere la situazione. Nella maggior parte dei casi, quando un figlio disabile confida al proprio genitore il suo desiderio sessuale o la voglia di costruire una storia d'amore con un'altra persona, trova davanti a sé un muro o poco sostegno. La strategia più funzionale è in realtà quella di essere aperti al dialogo, di dare informazioni per tutelare la salute di coppia e sostenere il proprio figlio nei suoi vissuti, ascoltarlo e accoglierlo senza svalutarlo o ridicolizzarlo. I genitori, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice, chiamando le cose con il proprio nome per dare un'immagine serena dei sentimenti e della sessualità, dovrebbero trovare il coraggio e l'occasione per fare un po' di educazione affettivo-sessuale, affinché il proprio figlio sia in grado di prendere decisioni autonome in questo campo e di riconoscere situazioni pericolose. Nel caso in cui i genitori non si sentissero pronti per affrontare con il figlio certe tematiche, si dovrebbero poter rivolgere a persone esperte e competenti in grado di offrire loro aiuto e informazioni di varia natura. In molti paesi Europei esiste la figura professionale "dell'assistente sessuale", una particolare terapeuta della sessualità per persone disabili. In Italia purtroppo, non esiste ancora una figura professionale di questo genere, ma si sta facendo di tutto affinché venga introdotta e regolamentata anche nel nostro paese.

TEORICAMENTE... APRI LA MENTE !

Lo stato delle persone con disabilità è riconosciuto e tutelato sul piano internazionale dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili approvata il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia nel marzo del 2009 e dal consiglio dell'Unione Europea nel novembre dello stesso anno. Scopo della convenzione è di "promuovere, proteggere e assicurare il pieno e paritario godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, nonché promuovere il rispetto della loro intrinseca dignità e di definire per la prima volta a livello internazionale la condizione della disabilità". La convenzione riconosce in tal senso una serie di libertà e diritti in capo al soggetto disabile, tra esse si colloca il diritto ad una vita indipendente, all'inclusione nella società, alla protezione dell'integrità fisica e mentale e al riconoscimento della personalità e capacità giuridica. Condurre una vita indipendente è l'aspirazione massima di ciascun soggetto, "disabile" o "normodotato" che sia, con un'esplicazione sul piano lavorativo, sociale, affettivo... L'autonomia e la piena realizzazione di sé viene, con questa convenzione, riconosciuta come un diritto essenziale e incondizionato. Per poter raggiungere una "piena realizzazione di sé" non si può non tener conto anche della libertà sessuale ovvero la possibilità anche per le persone disabili di sperimentare e ricercare esperienze sessuali positive senza che questo argomento sia considerato un taboo. La componente culturale ha da sempre rappresentato un muro e l'incapacità della comunità a riconoscere il disabile, prima che come portatore di menomazione, come "persona", ha determinato l'emanazione di una serie di normative obsolete e ripetitive nel nostro ordinamento internazionale. Essenzialmente è un problema di pari opportunità, principio da sempre disatteso nel caso dei disabili. Eppure è proprio la legge a enunciarlo, ai sensi dell'art 3 della Costituzione affidando allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono la libertà e l'uguaglianza, partendo dal presupposto che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Lo ribadiscono le stesse normative della Regione Lombardia, tra le quali ricordiamo la DGR n° 8/2005 per la "definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di funzionamento dei servizi sociali per persone disabili", la DGR del 13 giugno 2008, che concerne la "Determinazione in ordine all'individuazione di unità di offerta sociali" e la DGR n° 116/2013 sulle "Determinazioni in ordine all'istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili". Tutte le normative citate partono da una definizione di handicap ben esplicita nella legge quadro n°104/92 all'art.3 comma 1, è "portatore di handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". Ad oggi non esiste una normativa interna che tuteli o, anche semplicemente, riconosca il diritto alla sessualità e un appagamento di questo bisogno in modo esplicito, sebbene siano diverse le mobilitazioni in tal senso. Tra le libertà fondamentali, importanti per poter davvero raggiungere il diritto ad una vita indipendente ed una completa realizzazione di sé, non si può non annoverare anche la libertà sessuale. Non esiste una tutela della professione di "assistente sessuale" che nel regime culturale, sociale e giuridico vigente oggi correrebbe il rischio di essere equiparata ad una "prostituta", né un riconoscimento del diritto di un soggetto disabile di appagare tali necessità in piena tutela e sicurezza.

di Daniela Sottile

UNO SGUARDO SUL MONDO : IL REO E LA VITTIMA

di Dott.ssa Antonietta Pedrinazzi

Voglio aprire questa riflessione con la citazione di un passo del diario di uno dei protagonisti degli anni di piombo, Arrigo Cavallina, il quale ha ripercorso la sua esperienza detentiva nel libro "La piccola tonda e azzurro": "C'è un elemento che accomuna la vittima e l'autore dell'offesa ed è il senso da dare al seguito della propria vita. E' ancora possibile, può esserci ancora vita "per" (qualcuno, qualcosa), oppure tutto è terminato ed esaurito nello sguardo all'indietro, rispettivamente rimorso e vendetta subita per gli uni, rimpianto e rancore di vendetta per gli altri?". La risposta che si dà a tale domanda è fondamentale, perché il dare un senso a ciò che si fa - la cosiddetta cognizione dell'operare - viene prima dell'operare medesimo e ne informa i contenuti e le modalità. Affermare che sì, è ancora possibile implica credere nella capacità degli esseri umani di pentirsi dei loro errori (nel senso laico di questo concetto) come esplorato a fondo dal sociologo Avishai Margalit nel suo libro "La società decente": la tesi di Avishai Margalit è che gli esseri umani possiedono questa capacità di cambiare la propria vita a partire da un dato momento della medesima: anche se vi sono notevoli differenze tra le persone quando alla loro capacità di cambiamento, tutte le persone meritano rispetto per questa loro capacità: " Rispettare gli esseri umani significa non lasciare perdere nessuno, perché tutte le persone sono capaci di vivere in modo radicalmente diverso da come hanno vissuto fin qui la loro vita". In altri termini, a ogni persona va riconosciuta potenzialmente la capacità - e dunque anche la possibilità - di un ricono futuro di vita discontinua rispetto al passato. Anche questa premessa fondante, è possibile addentrarsi nell'operatività che riguarda la giustizia ripartiva, con elementi di riflessione - anche critica - al riguardo. Nello specifico, per gli affidati in prova al Servizio Sociale ex art. 47, 7° comma, dell'Ordinamento Penitenziario trattasi della prescrizione n.10, la quale prevede che le modalità di riparazione e la disponibilità a svolgere un'attività sociale utile debbano essere concordate con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) in sede di indagine sociale. L'applicazione di tale "prescrizione ripartiva" non è esente da alcuni nodi critici, quali:

1. gli affidamenti al Servizio Sociale che vanno in esecuzione con ordinanze che prevedono la suddetta prescrizione riguardano soggetti che non sempre hanno avuto la possibilità di "pensarci" in sede d'indagine sociale e quindi sono sprovvisti di un progetto riparativo . Tale progetto pertanto andrà eventualmente costruito a posteriori in fase di esecuzione della misura alternativa, con il rischio che vi sia un'adesione comportamentale da parte del soggetto meramente opportunistica, superficiale o strumentale.
2. I soggetti condannati a pene inferiori a un anno e che spesso pervengono alla misura alternativa senza indagine sociale, non hanno né l'opportunità di avviare - prima dell'ordinanza di concessione- alcun processo di revisione critica né eventualmente, data la brevità della pena, la possibilità di costruire un progetto riparativo in corso di misura.
3. L'applicazione della prescrizione riparativa a tutti i soggetti in misura alternativa non consente di effettuare le dovute, prudenti differenziazioni tra i soggetti in grado di aderire a un'ipotesi riparativa e coloro - per i quali tale adesione è, allo stato, problematica perché infirmata da condizioni attual di sofferenza o inadeguatezza (per esempio, tossicodipendenti, malati psichici, soggetti deprivati culturalmente o economicamente, etc.)
4. in assenza di appositi protocolli d'intesa con Enti Locali, associazioni di volontariato e del privato sociale, la prescrizione riparativa, nella forma rischia di essere gestita di volta in volta in modo individuale ed estemporaneo dai soggetti interessati nonché dai singoli operatori.

Per contro, sul piano costruttivo/trattamentale (il cosiddetto lato pedagogico della legge) dalla giustizia ripartiva è chiamato in causa un nuovo e diverso concetto di responsabilità, assolvibile non più con un "atto unico" soltanto ma con un "percorso" che, coinvolgendo i soggetti in conflitto a essere responsabili verso (a rispondere cioè l'uno verso l'altro) implica e mobilita tutta un'altra temporalità rispetto a quella tradizionale del processo penale. Alla luce della giurisprudenza vigente, in materia di modalità applicative della riparazione va considerato che tale prescrizione deve inserirsi nel contesto trattamentale come ulteriore strumento per favorire il reinserimento del condannato con una maggiore presa di coscienza e responsabilizzazione per il danno procurato (specie il danno arrecato alla vittima) con il suo reato e relative sue conseguenze. In tale contesto trattamentale " Il compito degli operatori è quello di avviare con il reo un processo di elaborazione critica del proprio vissuto, all'interno del quale il fatto reato diventa il dato oggettivo da cui partire per innescare la riflessione sia sull'assunzione di responsabilità sia sulle conseguenze dello stesso, il danno arrecato alla vittima e delle cosiddette vittime secondarie". Ecco allora il primo punto fermo: la riflessione prima dell'operare e poi del condannato deve avere come oggetto preciso il fatto-reato, quello riportato in sentenza, avendo conoscenza dei fatti realmente accaduti, da cui partire per avviare un percorso di revisione e per ricercare con il reo una ipotesi di progetto riparatorio (rispetto a quel reato, a quel danno, a quella vittima) che sia equo, proporzionato, ragionevole ma soprattutto dotato di "significato". Il secondo punto fermo, conseguenza del primo, è che - nell'ambito della giustizia ripartiva - non si può attribuire all'operatore penitenziario il ruolo di "facilitatore" della comunicazione tra reo e vittima, considerato che suo compito istituzionale è invece quello di preparare e sostenere il condannato nel percorso di responsabilizzazione e nella elaborazione di un progetto riparatorio verso la vittima. Terzo punto, ma qui la competenza atiene all'Ufficio più che al singolo operatore, è necessario procedere alla definizione e costruzione di una rete territoriale con gli EE.LL. e con il privato sociale (lo strumento è quello della stipula di convenzioni e protocolli) che sia in grado di accogliere i soggetti che hanno aderito a un percorso riparativo.